

STATUTO (siasta2b - 16/12/2008)

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "**Sodalizio Italia**" di seguito denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Milano, Via Piero della Francesca 51, 20154 Milano.

Su delibera del Consiglio Direttivo si potrà modificare la sede legale, purchè rimanga in Europa e aprire e chiudere sedi secondarie, o succursali, o distaccamenti, o depositi, o unità locali di vario tipo (amministrative, operative, di rappresentanza, depositi, etc.), in Italia e all'estero.

ART.2 – Scopi e Operatività

L'Associazione, non ha finalità di lucro e politiche, ma ha i seguenti scopi:

- promuovere la condivisione di risorse, spazi ed iniziative, per uso individuale e collettivo, in particolare per la promozione multicanale di prodotti/servizi e attività sociali, a mezzo di Fiere, Stampa e Internet;
- incentivare lo sviluppo di mezzi di comunicazione collettiva (Mass-media) di dati, suoni e immagini;
- l'Associazione vuole essere principalmente una community di Associazioni e Organismi con i loro componenti, dove tutti possano promuovere le iniziative e parteciparvi come invitati e/o protagonisti.
- in relazione a quanto sopra detto l'Associazione potrà proporre leggi e regole, stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni e Organismi vari, attivare e/o organizzare meeting, viaggi con eventuale ricettività, escursioni, manifestazioni, fiere, concorsi, ricerche, formazione, corsi professionali, call center, telelavoro, servizi in rete, editoria multicanale (ammessa dalla legge), rassegne fotografiche e filmati, centri di telecomunicazione (radio, TV, etc.) e strutture per incontri.
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà sviluppare, nel contesto di quanto sopra detto, progetti, divisioni, sezioni e aree dedicate ad uno specifico settore e/o territorio, con eventuale identificazione attraverso loghi e denominazioni.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti (mobiliari, immobiliari, finanziari, etc.) e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione dello scopo Sociale, in particolare attraverso il Consiglio Direttivo, o le persone preposte, potrà: nominare delegati territoriali e/o di settore definendone i compiti, assumere e licenziare dipendenti e collaboratori, acquistare, o affittare, o prendere in concessione beni immobili e mobili in genere, brevetti, progetti, licenze, concessioni, modelli di utilità ed altri beni immateriali, senza bisogno di particolari autorizzazioni, oltre quelle richieste dalla Legge e dal presente statuto.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla Legge, potendo aprire o chiudere, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal Vice-Presidente, la Partita IVA, anche delegando un incaricato, come per l'apertura del Codice Fiscale.

L'Associazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale e/o di settore, etc., in armonia con i propri scopi Sociali e potrà comunque assumere partecipazioni, ammesse dalla Legge, in altri organismi (Associazioni, etc.), intraprendere rapporti con Banche, Poste, Istituti Finanziari e simili, per la gestione di conti correnti, normali, telematici, etc., anche con fidi, finanziamenti, etc.

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio fondo comune.

ART. 3 – Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (vedi sotto).

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, la stessa devolgerà il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo o competente in materia, salvo diversa destinazione imposta o ammessa dalla Legge.

ART. 4 – Soci e Quote Associative

Possono aderire all'Associazione i soggetti che ne condividono gli scopi, in particolare altre Associazioni, o altre forme di Aggregazione e/o Istituzioni (ConSORZI, Circoli, Comitati, Fondazioni, Scuole, Editori, Comuni, etc.) e comunque anche ditte ed altre entità giuridiche e persone fisiche; nella terminologia del presente atto la parola associato equivale a socio.

Il rapporto associativo si costituisce normalmente per effetto e dal momento della delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, ad insindacabile giudizio dello stesso, della domanda presentata secondo lo schema societario; se il Consiglio Direttivo non si è espresso negativamente per una domanda di adesione, la stessa può essere però accettata anche dal Presidente o dal Vice-Presidente, ma nel caso in cui quest'ultimi non avessero tenuto conto di un verdetto di negazione da parte del Consiglio Direttivo, tale associazione potrà essere revocata e in ogni caso se le domande non saranno accettate dovranno essere restituite le relative somme corrisposte.

L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di Legge e Statutari, normalmente fino al 31 Dicembre dell'anno in corso alla domanda di associazione (o dell'anno successivo); nel caso in cui entro la scadenza (o nei giorni successivi), il Socio corrisponde la quota per il nuovo anno, l'associazione sarà da intendere rinnovata anche per quel nuovo anno, altrimenti si potrà intendere revocata (tutto il presente articolo sarà meglio precisato nel Regolamento Associativo).

I Soci si distinguono in:

- Ordinari: sono suddivisi in livelli a partire da uno (1) a salire, anche in modo frazionato, in base alla quota di adesione corrisposta, potendo definire anche degli appellativi per fasce di Livelli (es. da 10 Livelli Soci Ordinari Speciali, etc.); salvo variazione, un Livello è definito in 60 euro.

Il Socio Ordinario che nell'anno successivo non rinnova l'associazione con almeno un livello, diventa Socio Aggregato, ruolo che si rinnova automaticamente ogni anno fino a disdetta da una delle parti.

- Aggregati: corrispondono una quota ridotta, da zero ad entità inferiore ad un Livello, per usufruire di determinati benefici associativi stabiliti nel Regolamento ed in tale forma ci si potrà associare anche indirettamente, delegando altra entità autorizzata ad inoltrare la richiesta, la quale verserà l'eventuale quota per conto dell'Associato, oppure potranno essere diffuse dall'Associazione, a pagamento o in omaggio, le PreTessere (salvo diverso termine), le quali permetteranno di presentare la richiesta per associarsi (Aggregati) senza il versamento della quota che sarebbe stata dovuta per quel dato Livello.

Il ruolo di Socio Aggregato si rinnova automaticamente ogni anno fino a disdetta da una delle parti.

I Soci Aggregati non hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci.

- Onorari: persone fisiche che diventano Soci per meriti particolari oppure, finchè sono in carica, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti; sono esentati dal versamento della quota associativa (equivalgono ad un Socio Ordinario ad un Livello).
- Altre figure di Socio saranno possibili se ritenute opportune dal Consiglio Direttivo che ne definirà anche le modalità.

Potranno essere adottate quote che tengano conto, per una determinata scadenza, di un minore numero di mesi utilizzati rispetto alla quota normale e potranno essere applicate quote incrementalmente da un tipo/livello di adesione ad un altro; infine potranno essere attivate convenzioni con Aggregazioni e rilasciati benefici nei confronti dei relativi partecipanti (riduzione dell'importo del Livello, etc.).

I vari punti avanti descritti saranno affrontati e specificati meglio nel Regolamento Associativo.

ART. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge, a fruire delle informazioni e assistenza e di ogni altro servizio e supporto erogato dall'Associazione e previsto per il proprio ruolo e livello associativo, inoltre, se trattasi di Socio Ordinario, Onorario o Finanziatore, anche il diritto di partecipare e votare all'Assemblea dei Soci.

Il Socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi Sociali, di partecipare alla vita associativa e coloro che ricoprono le cariche associative hanno anche il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti, con lealtà, correttezza e diligenza.

ART. 6 – Cessazione del Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per violazione delle norme del presente Statuto, o per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione e/o altri soci, o in quanto perturbatore dell'armonia Sociale; in tali casi a decidere per l'esclusione, oltre richieste di eventuali danni materiali o morali procurati, sarà il Collegio dei Proviviri o l'Assemblea Ordinaria dei Soci con maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti.
- c) per decadenza, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità;
- d) per morosità nel versamento delle quote associative;
- e) per recesso, in qualsiasi momento, da parte dello stesso Socio.

Il venir meno della qualifica di Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio, i supporti e quant'altro legato all'Associazione e alla vita Sociale, pur permanendo l'obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti e degli impegni presi, mentre non sarà resa, nemmeno in parte, la quota associativa versata, anche se non utilizzata.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
- e) il Consigliere Segretario
- f) il Consigliere Coordinatore
- g) il Collegio dei Proviviri, qualora esistente
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato

Le cariche elettive sono a tempo indefinito, salvo quanto stabilito dall'organo elettivo e dalle regole esistenti, normalmente durano almeno un anno fino al mese di Dicembre dell'anno successivo alla data di inizio, mentre quelle stabilite nell'Atto Costitutivo sono a tempo indeterminato, fino alle dimissioni, o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci (si prevede non prima del 31/12/2008), in ogni caso perdurano fin tanto che gli organi preposti non nominano i nuovi candidati, salvo le disposizioni di legge in materia.

Le cariche elettive potranno decadere, su richiesta dell'Organo di competenza, nel caso in cui l'interessato sia assente ingiustificato per almeno cinque sedute consecutive di propria competenza, o naturalmente in caso di dimissioni, nelle modalità previste dalla legge.

ART. 8 - Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci (denominata anche semplicemente Assemblea) possono intervenire i Soci Ordinari e Onorari, maggiorenni, in regola (se previsto) con il pagamento dei contributi associativi; ciascuno di tali Soci, che ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad altro Socio, il quale non può utilizzarne più di dieci, mentre per i soci con personalità giuridica potrà intervenire il Legale Rappresentante o altro componente di tale organismo, delegato dallo stesso.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere ordinarie (convocate almeno una volta l'anno, o meglio due volte, per esempio ad Aprile e Dicembre) e straordinarie e sono convocate, in uno dei due tipi secondo le esigenze, dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o se reputate necessarie anche per decisione congiunta del Presidente e del Vice-Presidente, o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci effettivi, oppure, ma solo per le assemblee ordinarie, di tutti i membri del Collegio dei Proviviri, infine quando necessario per Legge.

I Soci potranno eventualmente intervenire, se disponibile, anche in teleconferenza e comunque saranno valide anche le assemblee e/o le decisioni prese in altre modalità ammesse dalla legge.

Pervenuta al Comitato Direttivo una richiesta idonea di convocazione di Assemblea, il Presidente e/o il Vice-Presidente, o in assenza di questi uno o più Consiglieri, devono convocare l'Assemblea (salvo impossibilità) entro i 30 giorni successivi.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni liberi prima dell'Assemblea, a mezzo di fax e/o e-mail, o altro mezzo telematico o idoneo, agli indirizzi comunicati dai Soci, oppure negli stessi termini potrà essere visualizzato in una paginaweb nel sito dell'Associazione;

tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, ora e data dell'Assemblea, nonché le stesse indicazioni relative alla eventuale possibile seconda convocazione convocata a termini di legge.

I Soci non potranno reclamare nel caso in cui, per disguidi aleatori, non siano venuti a conoscenza della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in cui sono presenti tutti i Soci e il Consiglio Direttivo al completo, è ritenuta totalitaria e valida anche senza la dovuta convocazione.

L'Assemblea nomina per il suo svolgimento il Presidente (normalmente il Presidente o il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno un Socio), il Segretario (anche non Socio, ma normalmente un Consigliere) ed eventualmente uno o più scrutatori (anche non Soci).

La partecipazione del Notaio è necessaria quando sia richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e nei casi previsti dalla Legge.

ART. 9 - Assemblee dei soci: validità

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei Soci effettivi, in persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata di almeno un'ora dalla prima, salvo diverse modalità previste per legge) sono valide qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi, in persona o per delega, mentre in seconda convocazione (distanziata di almeno un'ora dalla prima, salvo diverse modalità previste per legge) sono valide quando sia presente, di persona o per delega, almeno il 50% più uno dei Soci effettivi.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta, in volta, le modalità di votazione (palese, segreta, etc.), salvo che l'Assemblea con la maggioranza dei soci (esclusi gli astenuti) decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dalla Legge.

A ciascun partecipante spetta un voto, oltre a quelli dei rappresentati, e le deliberazioni sono adottate, salvo i casi specifici previsti dallo Statuto o per Legge, a maggioranza dei votanti (comprese le deleghe ed esclusi gli astenuti); per le modifiche statutarie è necessario, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i Soci effettivi.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto di chi presiede l'Assemblea, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta; in caso di parità di voto alle elezioni delle cariche Sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 10 – Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea, in seduta Ordinaria:

- a) stabilisce gli orientamenti organizzativi dell'Associazione;
- b) elegge periodicamente il Consiglio Direttivo con assegnazione delle cariche: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Coordinatore ed eventuali altre cariche e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- c) elegge, eventualmente, i componenti del Collegio dei Probiviri e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- d) elegge, eventualmente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- e) approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- f) approva il bilancio preventivo, inoltre interviene eventualmente sul contenuto del Regolamento Associativo formulato dal Consiglio Direttivo, riguardo i vari punti nello stesso trattati (entità dei contributi associativi, modalità di corresponsione, etc.);
- g) può deliberare sull'espulsione dei soci;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, per Legge o su idonea richiesta.

L'Assemblea, in seduta Straordinaria, delibera, oltre che negli altri casi necessari, per:

- a) modificare il presente Statuto;
- b) sciogliere l'Associazione.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri, tra i quali il Presidente, che normamente lo presiede, il Vice-Presidente e altri Consiglieri in numero da 4 a 15 (compreso il Presidente e il Vice), eletti dall'Assemblea dei Soci (salvo alla fondazione nominati nell'Atto Costitutivo) con le rispettive eventuali cariche specifiche, tra queste anche quella del Segretario e Coordinatore; nel caso in cui una o entrambi di queste due ultime cariche venissero a mancare, il Presidente e il Vice-Presidente congiuntamente potranno nominare alla stessa carica specifica altro Consigliere, se esistente, ma qualora il numero degli stessi dovesse scendere sotto a quattro, quelli rimasti dovranno convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per porvi rimedio (con le nuove assegnazioni delle cariche specifiche).

ART. 12 - Convocazione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o eventualmente dal Vice-Presidente, ogni volta lo ritengano opportuno e nei casi previsti per legge, possibilmente almeno due volte l'anno), tramite avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del luogo, ora, data e l'ordine del giorno della riunione e che deve essere spedito almeno otto giorni liberi prima (in caso di urgenza ridotti a quattro), a mezzo fax e/o e-mail, o altro mezzo telematico o idoneo, agli indirizzi comunicati dagli interessati e negli stessi termini deve essere visualizzato in una paginaweb, nel sito dell'Associazione.

I Consiglieri non potranno reclamare nel caso in cui, per disguidi aleatori, non siano venuti a conoscenza della convocazione dell'Assemblea, ma vi potranno intervenire, se disponibile, anche in teleconferenza.

Le riunioni regolarmente convocate sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e se non convocate purchè siano totalitarie, ovvero siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo; non sono ammesse deleghe, ciascun membro ha diritto ad un voto e le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dallo Statuto e dall'Assemblea dei Soci:

- a) detta i criteri di sviluppo dell'Associazione e gestisce la stessa;
- b) in armonia con il presente Statuto formula periodicamente il Regolamento Associativo con lo schema di adesione e la regolamentazione delle quote associative, con relativa scadenza e rinnovo e i vari riconoscimenti e appellativi riservati ai soci;
- c) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo con le relazioni e documenti necessari;
- d) delibera su tutti gli atti di rilevante interesse per l'Associazione e di straordinaria amministrazione;
- e) può delegare ad uno o più dei suoi membri (o ad altri) tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega; inoltre può conferire a dipendenti, a collaboratori e a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.

ART. 13 - Presidente e Vice del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e Statutario, ha poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ed è rieleggibile; gli stessi poteri e le stesse regole valgono per il Vice-Presidente, ma in caso di opinioni divergenti prevale quella del Presidente, salvo che non si ricorra al Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice-Presidente possono tra l'altro e anche disgiuntamente tra loro:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento di quanto deciso e dei fini Sociali;
- b) vigilare sull'andamento generale dell'Associazione, in particolare sugli atti amministrativi;
- c) redigere la relazione gestionale (bilanci, etc.) da presentare al Consiglio e all'Assemblea dei soci;
- f) agire e resistere in giudizio e nominare avvocati, procuratori, etc. alle liti e agli accordi;

- g) instaurare rapporti con Istituti di Credito, Poste, Banche e simili, gestire conti correnti anche con fidi e svolgere con tali organismi, anche attraverso delegati, tutte le operazioni ritenute opportune;
- h) compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto o per legge ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse della vita e finalità dell'Associazione.

In casi di particolare necessità o urgenza possono sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo allo stesso per la ratifica del proprio operato, alla prima riunione successiva.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo potrà continuare a funzionare con il Vice-Presidente, ma entro un tempo abbastanza breve dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci che provvederà all'elezione del nuovo Presidente; tale Assemblea dovrà essere convocata con celerità nel caso in cui venissero a mancare il Presidente e il Vice-Presidente contemporaneamente.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 14 - Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario tiene i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, i dipendenti, i collaboratori e altre entità esterne (fornitori, etc.), ne cui confronti può essere delegato dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal Vice-Presidente anche per specifici atti e operazioni particolari, inoltre è autorizzato nei confronti di Istituti di Credito, Poste, Banche e simili ad aprire conti correnti, etc. e al loro utilizzo per tutte le varie operazioni possibili; si interessa del buon funzionamento e gestione della sede, della cassa, della prima nota e insieme agli altri Consiglieri, dei vari libri e documenti obbligatori o importanti della società.

Cerca di partecipare a tutte le assemblee dell'Associazione normalmente con la funzione di Segretario.

Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 15 - Consigliere Coordinatore

Il Consigliere Coordinatore tiene i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, i dipendenti, i collaboratori e le altre entità esterne (fornitori, etc.); si interessa dell'organizzazione, dei progetti, accordi e iniziative, quindi della struttura dell'Associazione coordinandone le varie attività.

Può svolgere le stesse funzioni del Consigliere Segretario, in particolare può aprire, chiudere e gestire conti correnti presso Istituti di Credito, Poste, Banche e simili.

Ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 16 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, costituito da tre membri, preferibilmente gli ultimi Past Presidents o eventualmente Past Vice-Presidents (se ovviamente esistenti), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra l'Associazione ed i singoli Soci per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti esistenti e valutare che il comportamento sia corretto da parte di tutti i componenti ed eventualmente sentenziare l'esclusione del socio.

Il Collegio dei Proviviri, eletto, se necessario e/o ritenuto opportuno, dall'Assemblea dei soci, è presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano, dura in carica normalmente fino al 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di inizio ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Il Decano convoca il Collegio dei Proviviri entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta pervenuta da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto (1/4) dei Soci effettivi, e stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione dei Proviviri, alla quale si potrà partecipare, se disponibile, anche in teleconferenza (sono sempre valide le assemblee totalitarie).

Il Collegio dei Proviviri valuta le circostanze relative al Socio in esame, lo può convocare e successivamente può emettere un provvedimento, normalmente di revoca permanente, o temporanea.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza dei suoi tre Membri.

Le delibere del Collegio dei Proviviri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica e

nella prima riunione successiva dell'Assemblea dei Soci, ne viene data comunicazione agli stessi.
Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, se ritenuto opportuno dall'Assemblea Ordinaria dei soci, o necessario a termini di Legge, è composto da uno o più membri, con le caratteristiche richieste dalla Legge, non facenti parti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori, proposti dal Presidente del Consiglio Direttivo (o dal Vice in sua assenza) e nominati dall'Assemblea dei soci; salvo revoca da parte di quest'ultima, durano normalmente in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Associazione, di esaminare il bilancio consuntivo e di predisporre una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione di tale bilancio.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'Associazione e ad un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 - Esercizio sociale e bilancio annuale

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno, il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2009 (primi documenti fiscali emessi non prima di fine 2008).

L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni del presente statuto e di Legge.

ART. 19 - Disposizioni finali e Norme transitorie

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al presente Statuto sono considerati Soci fondatori coloro che risultano inseriti nell'atto costitutivo dell'Associazione o che si associeranno entro il 31/12/2008.

In sede di costituzione il Consiglio Direttivo, tra i cui membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Coordinatore, sono individuati e nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione, fino ad almeno la prima Assemblea dei Soci e si presume fino ad almeno tutto il 2009.

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della costituzione della Società.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Milano 16/12/2008

In fede

Firme dei 13 soci: